

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA NEL SETTORE
D&O - (2^A LAYER) -**

Lotto 6 - CIG 973156557C

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche "**Agenzia**"), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile del Settore Acquisti, Sig. Alberto Orlandini, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;

e

Allianz S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**") con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.A.P. 20145, C.F. e P.I. 05032630963, in persona del procuratore speciale, Daniele Morosetti, domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso

- che, con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 7 del 16 marzo 2023, prot. Prot. n. 2400760/2023 – Rep. n. 7/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, una procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi, suddivisa in 9 lotti;
- che all'esito della suddetta procedura, relativamente al Lotto 6, il Fornitore ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- che con provvedimento Prot. n 2023/5884249 del 5 giugno 2023, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore;
- che sono state trasmesse le istanze per la verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, così che il presente Contratto sarà risolutivamente condizionato in caso di accertata mancanza di uno o più requisiti prescritti dal citato art. 80;
- che al presente appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, non si applica il termine di stand still di cui al comma 9 del medesimo articolo;

- che qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al Fornitore presente contratto sarà risolto di diritto;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad --- **OMISSIS** --- emessa da --- **OMISSIS** ---, l'8 giugno 2023 e valida sino alla data del certificato di regolare esecuzione;
- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato di polizza);
 - Allegato "B" (Offerta economica del Fornitore);
 - Allegato "C" (Offerta tecnica del Fornitore);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato di polizza;
 - Offerta economica del Fornitore;
 - Offerta tecnica del fornitore.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, i servizi assicurativi oggetto del Capitolato di Polizza.

2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e negli allegati al presente Contratto.

Articolo 3

Durata

1. Il contratto avrà una durata pari a durata di 19 (diciannove) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/09/2023 sino alle ore 24:00 del 31/03/2025, data di effetto della copertura assicurativa.
2. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4

Corrispettivi

1. Il Premio annuale è pari ad € 81.071,50 per un totale complessivo per l'intera durata contrattuale di € 128.363,21.
2. Per l'esecuzione del presente appalto non vi sono oneri della sicurezza per rischi da interferenza.
3. Non è prevista la disciplina relativa alla revisione dei prezzi.
4. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Capitolato di polizza.
5. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore - e si intendono remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.

7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
7. L'Agenzia potrà richiedere la sostituzione del personale addetto all'esecuzione del servizio che dovesse tenere un comportamento non decoroso e non in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno delle proprie sedi e/o dovesse non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro i successivi 5 giorni.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 7

Penali

1. Nei casi previsti all'art. 2.5 del Capitolato di polizza, l'Agenzia potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, le penali ivi indicate.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei premi assicurativi al Fornitore viene effettuato dall'Agenzia al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di polizza, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la "Regolare Esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la richiesta di pagamento.
2. Le richieste di pagamento, complete del CIG del presente Contratto e del numero di "Regolare esecuzione" relativa ai servizi di cui si richiede il pagamento, emessa dall'Agenzia, dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate – Riscossione, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. e P.IVA 13756881002 e spedite al Broker incaricato (GBSAPRI S.p.A. - Sede legale viale Erminio Spalla n. 9 - 00142 Roma (RM) - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI – 12079170150 - Registro Unico Intermediari: B000054892 ai sensi del D.Lgs. n. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i. – PEC: --- **OMISSIS** ---) il quale provvederà a inoltrarle alla stessa Agenzia a mezzo PEC. Il Fornitore prende atto che sull'importo dei premi

assicurativi richiesti AdeR opererà una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Conformemente a quanto stabilito dall'art.1.3 del Capitolato di polizza, l'Agenzia verserà al Broker i suddetti premi – al netto delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 – sul conto corrente separato - di cui all'art. 117 del D. Lgs n. 209 del 2005 - intestato a GBSAPRI S.p.A. ed acceso presso --- **OMISSIS** ---, IBAN: --- **OMISSIS** ---, appositamente dedicato alle commesse pubbliche. Le persone delegate a operare su detto conto corrente sono:

- --- **OMISSIS** ---

--- **OMISSIS** ---

4. Il versamento del premio al Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 codice civile e libera l'Agenzia da ogni responsabilità nei confronti del Fornitore.

5. Il Broker verserà i premi corrisposti dall'Agenzia - al netto delle competenze ad esso spettanti pari al 1,5 % del premio assicurativo pagato - entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al relativo incasso.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente n. IBAN n. --- **OMISSIS** ---, aperto presso --- **OMISSIS** ---. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate a operare su detto conto corrente sono:

- --- **OMISSIS** ---

- --- **OMISSIS** ---

8. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

9. Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare.

10. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.

11. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore all'importo ivi indicato maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
14. Il Fornitore dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dall'Agenzia ai sensi del citato D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dall'Agenzia direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti del Fornitore stesso.

Articolo 9

Recesso

1. Salve le ipotesi indicate nel Capitolato di polizza, l'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai

sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.

2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 10

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (Cauzione definitiva), 13 (Subappalto/Divieto di subappalto), 15 (Riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;

- b) *(eventuale - in caso di inserimento della condizione risolutiva nelle Premesse)* accertata mancanza in capo al Fornitore di uno o più requisiti di ordine generale in riferimento alle istanze di controllo inoltrate dall'Agenzia;
 - c) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - d) mancato reintegro della cauzione;
 - e) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
 5. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
 6. Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D. lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

Cauzione definitiva

1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
4. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13

Divieto di subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2) D.P.R. 10 ottobre 1972 n. 633.
3. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961 n. 1216 non sono dovute l'imposta di bollo e di registro laddove l'assicurazione stipulata risulti assoggettata all'imposta sulle assicurazioni, ossia rientri nel campo di applicazione della predetta legge n. 1216/1961 e sia riconducibile alle ipotesi di assicurazione ivi indicate, con assolvimento della relativa imposta.
4. Nel caso in cui l'assicurazione stipulata non rientri nella fattispecie di cui al comma precedente, il Fornitore provvederà alla registrazione del presente contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata all'Agenzia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 16

Trattamento dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati anagrafici comuni (nome, cognome, codice fiscale e domicilio) - delle persone assicurate.
4. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente contratto, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge,

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

6. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel contratto dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento.

Articolo 17

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. Giuseppe Ruggiero e il sig. Francesco Russo quale Direttore dell'esecuzione.

Articolo 18

Responsabile del contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. --- **OMISSIS** ---, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare--- **OMISSIS** ---
 - Indirizzo PEC --- **OMISSIS** ---

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 20

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Allianz S.p.A.

Daniele Morosetti

(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione

Alberto Orlandini

(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (risoluzione), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12

(cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).

Allianz S.p.A.

Daniele Morosetti

(firmato digitalmente)

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.